



"FABIO BESTA"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE *opzione Economico-Sociale*
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AFM (articolazioni AFM – RIM – SIA)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO

Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132
C.F.80121030151 - mail: MIIS04300D@istruzione.it - web: www.fbesta.edu.it



REGOLAMENTO

DI

ISTITUTO

“FABIO BESTA”

Premessa e finalità educative

1. La Scuola è un'istituzione che traduce i valori di democrazia, di ricerca, di esperienza sociale e di crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul dialogo e il rispetto reciproco di tutte le sue componenti, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, al senso di responsabilità e alla loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

3. Nel Regolamento gli alunni sono considerati veri protagonisti dell'ambiente scolastico, ma, come tali, devono dimostrare rispetto e attenzione ad alcune regole chiaramente formulate e condivise da tutta la comunità scolastica, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni ma vengano interiorizzate e vissute come comportamenti virtuosi.
4. Il Regolamento di Istituto non scaturisce esclusivamente da esigenze pratiche nel rendere la vita scolastica più ordinata e serena. Forte è invece la valenza educativa e formativa con il suo richiamo all'etica della responsabilità ed alla cultura dei valori secondo cui la norma non esprime divieti o vincoli ma si propone come risorsa, come tutela nei confronti dell'abuso e come strumento di rispetto reciproco. Si pone quindi come civile contratto di convivenza attraverso il quale la Scuola realizza i propri fini costituzionali ed istituzionali, attuando e difendendo la propria autonomia.

Art. 1

Principi generali

1. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute ad osservare le norme relative al proprio ruolo e al proprio ambito di intervento e ad assumere un comportamento basato sui principi di rispetto e di correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio, contribuendo a creare un ambiente sereno, ordinato, aperto al dialogo e alla collaborazione.
2. Il Collegio dei Docenti, nel progettare ed elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (il PTOF), è tenuto a garantire agli studenti una formazione culturale e professionale adeguata. Il Collegio dei Docenti elabora tutte le strategie metodologiche utili a rendere efficace l'azione didattica, soprattutto nei confronti degli studenti in difficoltà.
3. Il Consiglio d'Istituto approva il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo individuate dallo stesso Consiglio di Istituto, e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico.
4. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al rispetto degli ambienti e di tutto quello che in essi è contenuto. Sono inoltre tenute ad un corretto e appropriato utilizzo delle attrezzature, che sono patrimonio di tutta la comunità. Devono infine rispettare i regolamenti specifici dei vari ambienti, laboratori e palestre e delle relative norme di sicurezza.
5. Il presente Regolamento, adottato sulla base della legislazione vigente, anche ai fini di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, è volto a disciplinare il funzionamento e le attività dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Fabio Besta" di Milano. Le relative norme, oltre che nei locali della sua sede di Milano, Via Don Giovanni Calabria, 16 si applicano anche in occasione dello svolgimento all'esterno di attività didattiche e d'istituto correlate.
6. In particolare, le disposizioni di natura disciplinare restano valide in ordine al comportamento tenuto dagli studenti durante i viaggi d'istruzione, gli stage linguistici all'estero, le attività di alternanza scuola-lavoro svolte presso aziende, studi professionali, sedi di enti e associazioni pubblici e privati ed in ogni altro luogo comunque a tal fine individuato, nel corso delle uscite didattiche di qualsiasi natura e in occasione della partecipazione ad eventi sportivi, competizioni e incontri didattici, quando la stessa presenza è organizzata e curata dalla scuola.
7. Le stesse norme si applicano anche in relazione a comportamenti tenuti dagli studenti al di fuori della sede e dei locali dell'Istituto, in qualunque occasione anche diversa da quelle indicate al comma che precede, qualora provochino conseguenze su persone comunque appartenenti alla comunità scolastica, su beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio della scuola, ovvero sull'immagine stessa e sulla fama dell'Istituto.

Art. 2

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
4. Gli allievi sono chiamati ad un comportamento educato e conforme all'ambiente scolastico, con rispetto, sostanziale e formale, verso il Capo d'Istituto e i Docenti e, in riferimento alle diverse occasioni e necessità, nei confronti del personale tutto della scuola, oltre che dei propri compagni di classe e degli altri studenti che frequentano l'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente agli impegni di studio, assumendo un atteggiamento corretto e coerente anche nell'esercizio dei propri diritti oltre che nell'adempimento dei propri doveri e ad osservare le disposizioni impartite dai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche.
6. La scuola promuove la tutela del patrimonio e dei beni in essa conservati, il loro continuo adeguamento e il mantenimento degli ambienti di lavoro/studio nelle migliori condizioni possibili di sanificazione, pulizia, gradevolezza. Gli allievi sono tenuti a utilizzare in modo corretto e conforme alle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico, e comunque con adeguate cautela ed attenzione, le strutture e i locali, gli arredi, i macchinari, gli apparati e gli altri sussidi didattici, anche multimediali, in modo da non arrecare danni, anche involontari, al patrimonio della scuola. Non devono imbrattare le aule e i diversi ambienti scolastici, rispettandone il decoro e avendo cura di mantenerli in adeguato stato di pulizia, senza accumularvi né lasciarvi rifiuti vari, che devono viceversa essere depositati esclusivamente negli appositi contenitori, posti all'interno delle classi, nei corridoi, negli androni e piani dell'edificio scolastico.
7. I comportamenti degli studenti devono, altresì, essere sempre ispirati al generale rispetto dell'ambiente ed al contenimento dell'uso delle risorse non rinnovabili, con particolare attenzione per il risparmio energetico.

Art. 3

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente alla prima iscrizione all'Istituto è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti, attraverso la notifica ed approvazione sul registro elettronico, del c.d. "Patto educativo di corresponsabilità", elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, allo scopo di definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri

intercorrenti nel rapporto tra l'Istituto Superiore Secondario "F. Besta", gli studenti e le loro famiglie. Una nuova sottoscrizione, con le stesse modalità, è richiesta, in occasione dei rinnovi dell'iscrizione per gli anni scolastici successivi, in modo da comprendere le eventuali modificazioni sostanziali intervenute del testo originario dello stesso Patto di corresponsabilità.

Art. 4

Accessi all'edificio scolastico e sicurezza – Ingressi ed uscite degli studenti

1. La frequenza regolare ai corsi, la puntualità e l'impegno ad assolvere i compiti scolastici sono conseguenti all'atto di adesione all'offerta formativa della scuola (iscrizione) e rientrano nel patto di corresponsabilità sottoscritto da scuola, genitori e alunni.
2. L'ingresso degli studenti deve avvenire ogni mattina entro l'orario d'inizio delle lezioni, trascorso il quale le porte d'ingresso vengono chiuse e sono quindi riaperte normalmente soltanto al termine della quinta, sesta e ottava ora di lezione, per il libero deflusso degli studenti in uscita, secondo l'orario previsto per la rispettiva classe di appartenenza.
3. Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e regolari entrate ed uscite dalla scuola, gli studenti si adeguano alle raccomandazioni del Dirigente circa i percorsi di accesso all'edificio scolastico.
4. Nelle ore di maggiore afflusso si raccomanda di attraversare via don Calabria dall'impianto semaforico per evitare la calca sulle strisce pedonali e di rispettare gli ingressi pedonali/carrai.
5. Al di fuori dei periodi di ingresso ed uscita generali degli studenti le porte dell'edificio scolastico devono essere mantenute chiuse, sotto la sorveglianza del personale assegnato alla portineria. Questi provvede all'apertura delle stesse, tramite comando elettrico a distanza, per l'accesso di tutti coloro che ne abbiano titolo e, specificatamente per persone diverse dagli studenti e dal personale della scuola, solo previa identificazione ed accertamento dei motivi di ingresso.
6. Dell'accesso di persone diverse dagli studenti e dal personale della scuola, dopo l'identificazione tramite esibizione da parte degli interessati di idonei documenti d'identità, il personale ausiliario addetto alla portineria prende nota su apposito registro in cui vengono riportati il nome ed il cognome della persona, la qualifica, l'ora d'ingresso, il motivo e quindi, al termine della visita, l'ora di uscita dall'edificio scolastico.
7. Per gli studenti, una volta entrati in Istituto, non è possibile uscire ed allontanarsi dalla struttura scolastica, anche durante l'intervallo che precede le lezioni pomeridiane, salvo espressa autorizzazione scritta dei competenti organi della scuola.
8. In caso di particolari situazioni sanitarie dovranno essere evitati al massimo i ritardi; l'entrata a scuola oltre l'orario stabilito comporta l'ingresso in classe all'ora successiva con necessità di giustificazione sul registro elettronico.
9. In caso di ritardo lo studente potrà accedere in Istituto solo all'inizio della seconda ora di lezione, suonando il citofono del cancello pedonale e si recherà direttamente in classe. Non è consentito l'ingresso oltre la seconda ora.
10. Solo in casi eccezionali è consentito l'ingresso oltre la seconda ora o l'uscita anticipata (analisi o visite mediche documentate o particolari e motivate esigenze familiari). In tale caso dovrà essere consegnata in presidenza o vicepresidenza una adeguata documentazione e lo studente minorenni dovrà essere accompagnato dai genitori.
11. Gli studenti maggiorenni sono abilitati a firmare direttamente le richieste di giustificazione e di autorizzazione per gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate, senza necessità di essere accompagnati o prelevati dai genitori ma ove necessario, sono tenuti alla presentazione della adeguata documentazione.

12. Gli ingressi in ritardo non possono essere superiori ad otto nel corso dell'intero anno scolastico. Oltre tale numero il ritardo sarà considerato come non giustificato, con conseguente applicazione delle previste sanzioni disciplinari e adeguata valutazione in occasione dell'attribuzione del voto di comportamento, in sede di scrutini.
13. Al superamento del numero dei ritardi il Coordinatore di classe trasmette idonea comunicazione alla famiglia dello studente e provvede a redigere apposita nota disciplinare sul registro di classe, per i conseguenti provvedimenti del caso.

Art. 5

Studenti pendolari

1. Gli studenti pendolari, residenti in comuni diversi da quello capoluogo di Milano, possono essere autorizzati permanentemente ad un ingresso posticipato fino a dieci minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni e/o ad un'uscita anticipata per un tempo equivalente rispetto alla loro conclusione, a seguito di presentazione di idonea domanda da parte dei genitori o del legale esercente la corrispondente responsabilità, ovvero dello stesso allievo se maggiorenne. La domanda deve essere presentata o inoltrata alla segreteria didattica dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico, corredata da una fotocopia dell'orario dei mezzi pubblici di trasporto utilizzati per l'accesso a scuola. Nel caso di valutazione positiva della richiesta, allo studente interessato viene rilasciato un apposito permesso valido per l'intero anno scolastico registrato sul registro elettronico.

Art. 6

Assenze degli allievi

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. n. 122/2009 art. 14, comma 7) un numero molto consistente di assenze dello studente nel corso dell'intero anno scolastico determina la non ammissione alla classe successiva. In particolare, in considerazione del numero complessivo delle ore di lezione previste dai rispettivi piani orari, non possono essere effettuate più di:
 - a. 264 ore di assenza per tutte le classi dell'ITE;
 - b. 223 ore di assenza per le classi del biennio del LES;
 - c. 248 ore di assenza per le classi del triennio del LES.

In caso di assenze eccedenti i numeri rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c), effettuate in periodi continuativi, per motivi di salute, per la sottoposizione a terapie e cure programmate o per altri gravi motivi, il Consiglio di classe, sulla scorta della documentazione disponibile, può decidere di valutare ugualmente il profitto dello studente, secondo i criteri di deroga stabiliti dal Collegio docenti. La documentazione in oggetto deve essere presentata, da parte della famiglia o dello stesso studente, alla segreteria didattica della scuola, che provvederà a protocollarla, entro i sette giorni successivi a ciascun rientro in classe dello studente.

2. Le assenze degli studenti vengono segnalate tramite registro elettronico. Al fine della giustificazione delle assenze sarà possibile da parte dei genitori utilizzare il libretto sul registro elettronico il giorno prima del rientro in classe; la giustificazione sarà valutata ed accordata dal docente della prima ora. I genitori accedono con password specifica che

non deve essere diffusa agli studenti. Gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente. Le eventuali anomalie circa le richieste e i motivi di giustificazione saranno comunicate alla famiglia dello studente a cura del docente Coordinatore di classe. In relazione a tutte le assenze che verranno repute come non giustificate il Consiglio di classe provvederà disciplinarmente nei confronti dello studente interessato.

3. Dovranno essere giustificate dai genitori anche tutte le assenze o eventuali ritardi nella frequenza di tutte le attività previste con la modalità di DAD.
4. Nell'eventualità di scioperi, occupazioni o manifestazioni cittadine di qualunque tipologia e natura, le lezioni si svolgeranno regolarmente, indipendentemente dal numero di studenti presenti in classe. In caso di assenze dovute a scioperi o manifestazioni gli studenti verranno riammessi in classe il giorno successivo previa esibizione della dichiarazione sul libretto personale di un genitore o facente funzioni con cui lo stesso attesta di essere a conoscenza dei motivi della mancata presenza del figlio a scuola.
5. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati al rientro a scuola, nel primo giorno di ripresa della frequenza, e comunque inderogabilmente entro e non oltre i successivi sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine ultimo, l'assenza sarà comunque considerata come non giustificata.
6. In linea di principio, nelle richieste di giustificazione delle assenze degli studenti non saranno ritenute valide dizioni generiche del tipo: "motivo personale" o "motivo di famiglia". Nei casi per i quali, per sole finalità effettive di rispetto delle norme sulla *privacy*, dovessero essere indicate locuzioni simili sulle richieste di giustificazione o permesso, è sempre facoltà dell'insegnante che deve provvedere, richiedere la esplicitazione almeno verbale del motivo addotto nella forma generica di cui sopra.

Art. 7

Ingressi/uscite studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religione cattolica

1. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica entrano alla seconda ora nel caso in cui l'IRC sia collocato alla prima ed escono un'ora prima del termine delle lezioni nel caso in cui l'IRC sia collocato all'ultima ora.
2. Tutti gli studenti minorenni che hanno la lezione collocata nelle ore intermedie escono dalla classe ma non dall'edificio e sono tenuti a recarsi esclusivamente in uno tra i seguenti spazi: biblioteca e sedute corridoio zona vicepresidenza, dove svolgeranno autonomamente attività di studio attenendosi alle regole di sicurezza impartite dal dirigente scolastico.

Art. 8

Studio, partecipazione alle lezioni e permanenza in aula durante l'orario giornaliero

1. Gli alunni sono tenuti a impegnarsi responsabilmente ed organizzarsi nello studio delle singole discipline, curando la quotidiana preparazione secondo le indicazioni didattiche dei docenti e rendendosi disponibili alle verifiche ed al dialogo educativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati dal PTOF d'Istituto, che la scuola e la famiglia si propongono.
2. In particolare nel caso di assenze da scuola, e comunque in generale, gli allievi sono tenuti ad aggiornarsi sullo svolgimento del programma e sui compiti assegnati, tramite la consultazione del registro elettronico.
3. Alle lezioni delle singole materie ogni alunno partecipa fornito dei libri di testo adeguati e degli altri strumenti didattici che l'insegnante riterrà più opportuni, mentre per lo

- svolgimento delle attività fisiche e di scienze motorie ogni alunno dovrà presentarsi nel richiesto abbigliamento sportivo, secondo le indicazioni dei docenti.
4. Gli studenti rimangono nell'aula della propria classe, o nel diverso locale assegnato temporaneamente, per tutta la durata della lezione, secondo le disposizioni del rispettivo insegnante. Non è consentito uscire se non espressamente autorizzati dallo stesso docente.
 5. Al termine di ciascuna lezione, gli studenti rimangono in aula in attesa dell'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva, mantenendo un comportamento corretto. Nei periodi di cambio dell'ora e di breve assenza dei docenti dalle classi gli studenti sono sorvegliati dal personale ausiliario collaboratore scolastico, cui spetta l'obbligo della relativa vigilanza.
 6. Durante le ore di lezione, anche in occasione di supplenze non è consentito lo svolgimento di giochi e di altre attività ludiche, l'ascolto di musica, la visione di immagini e film a video, l'utilizzo di internet, e comunque l'occupazione del tempo in attività non riconducibili, né diversamente connesse alle finalità della scuola, salvo che nei casi di espressa e motivata autorizzazione del docente dell'ora.

Art. 9

Didattica digitale integrata

1. La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.
2. La DDI segue la valutazione docimologica dei docenti secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti e presente nel PTOF d'Istituto. La valutazione durante la DDI deve essere costante, deve garantire trasparenza e tempestività e, laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, deve assicurare *feedback* continui sulla base del regolare processo di insegnamento/apprendimento.
3. La didattica a distanza richiede lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza: le attività organizzate dai docenti del Consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, continuativo e attivo. Non va dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in presenza, prevede una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza e della qualità della partecipazione. Fondamentale a questo scopo risulta la collaborazione delle famiglie.
4. Gli studenti dovranno accedere alle videolezioni con l'account dell'istituto F. BESTA, utilizzando il proprio nome e cognome, e non pseudonimi o nickname, con telecamera e microfono attivi. Il docente può autorizzare la disattivazione della modalità video o audio qualora lo studente ne faccia motivata richiesta.
5. All'orario stabilito gli studenti sono tenuti a presentarsi puntuali, con abbigliamento consono e forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista. Non è consentito fare altro, per esempio tenere in mano o consumare cibo o bevande, chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Dopo il saluto iniziale dovranno tenere il microfono disattivato e intervenire in modo appropriato in base alle indicazioni del docente. La videolezione va seguita per intero. Nel caso fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente.
6. Le scadenze, le verifiche programmate e tutte le consegne assegnate attraverso i diversi strumenti tecnologici (ad esempio Classroom, registro elettronico, e-mail, WhatsApp, ...), una volta concordate, vanno rispettate in quanto hanno lo stesso valore della didattica in presenza.

7. Sono vietati, ai sensi della normativa vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali, i seguenti comportamenti:
 - a. Diffondere in rete e/o comunicare ad amici, compagni della scuola o qualsiasi altra persona non facente parte della classe, il link di accesso alle attività didattiche.
 - b. Riutilizzare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
 - c. Condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione se non è stato appositamente richiesto dal docente.
 - d. Adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
 - e. Registrare *in qualsiasi modo* quanto si trova sullo schermo del proprio computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni.
 - f. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. WhatsApp). Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d'autore nonché di tutela dei dati personali.
 - g. Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
8. Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati personali o sensibili, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo, implicano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
9. I docenti garantiscono la puntualità delle attività previste, essendo i primi tenuti ad accedere alle lezioni virtuali e gli ultimi ad uscirne. Provvedono altresì alla compilazione del registro in modo completo come durante le lezioni in presenza (segnalare assenze/presenze, lezioni svolte, compiti assegnati, ...) ivi compresa la segnalazione di eventuali comportamenti inadeguati al fine di darne comunicazione alla famiglia e, se necessario, al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
10. Il docente di sostegno, partecipa alle videolezioni, come da orario personale, verificando la possibilità di supportare gli alunni con strategie e strumenti adeguati in collaborazione con il docente di classe e avendo come riferimento gli obiettivi del PEI.
11. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento, non costituiscono attività didattica a distanza.
12. Le famiglie si impegnano e si attivano affinché i propri figli seguano le attività di didattica a distanza in modo serio e responsabile. Tramite libretto sul registro elettronico comunicano tempestivamente al Coordinatore di classe impedimenti oggettivi e durevoli alla partecipazione alle videolezioni e giustificano assenze e ingressi in ritardo. Non effettuano interventi diretti durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, favorendo l'autonomia degli studenti, in particolare evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle verifiche e/o delle interrogazioni.

Art. 10

Intervalli, vigilanza sugli alunni e uscite degli allievi per fruire dei servizi igienici

1. Durante gli intervalli, limitatamente al tempo previsto, è consentito agli studenti stazionare negli spazi previsti dal protocollo di sicurezza. Non è possibile uscire dai cancelli dell'Istituto per fumare e farsi consegnare cibo, bevande e qualsiasi altra cosa dall'esterno. Gli insegnanti

di turno sorvegliano gli allievi durante l'intervallo, negli spazi autorizzati, coadiuvati a tal fine dal personale scolastico ausiliario, adibito ai vari piani dell'edificio.

2. Il personale docente di turno è responsabile del comportamento degli alunni ed è tenuto a vigilare, in maniera da evitare che si arrechi disturbo e danno alle persone e alle cose, sia durante le ore di lezione sia durante l'intervallo e i trasferimenti tra aule, laboratori e palestre. Al termine delle lezioni, il docente lascia l'aula solo dopo l'uscita degli alunni.
3. E' ammessa, previa autorizzazione del docente dell'ora, l'uscita degli allievi dall'aula per fruire dei servizi igienici, esclusivamente nei casi di reale necessità e soltanto ad uno studente per volta, per il tempo strettamente indispensabile.
4. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non far uscire dall'aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro dello studente che è uscito in precedenza. In caso di inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata.
5. Il personale non docente dovrà comunque sorvegliare i corridoi e i bagni e rimandare in classe gli studenti o contattare la dirigenza, se necessario.

Art. 11

Profitto degli studenti e valutazione da parte degli insegnanti

1. In conformità del dettato dell'art. 2, comma 4 del DPR n. 249/1998 e s.m.i. gli studenti hanno diritto ad una valutazione corretta, equa e trasparente del proprio profitto scolastico. In occasione delle prove di verifica, i docenti devono indicare preventivamente agli allievi in cosa consistano gli esercizi che gli stessi sono chiamati a svolgere, l'ambito delle interrogazioni orali e il contenuto tipologico delle prove scritte.
2. Anche per consentire la più chiara individuazione degli argomenti delle lezioni tenute in classe, dei compiti da svolgere a casa e dello studio individuale, gli insegnanti devono riportare puntualmente gli stessi elementi sul registro elettronico, che gli studenti sono tenuti a consultare quotidianamente allo stesso fine. I docenti, al momento della fissazione delle stesse, iscrivono le date delle prove di verifica programmate nell'apposita sezione del registro elettronico, visibile anche alle famiglie.
3. Le prove INVALSI, le altre prove di carattere nazionale cui gli alunni devono comunque sottoporsi e le prove simulate degli esami di Stato, costituiscono momenti particolarmente importanti per la preparazione complessiva degli studenti e i docenti devono adoperarsi in modo opportuno, secondo le indicazioni generali stabilite dai diversi organi competenti dell'Istituto, per porre in grado gli stessi allievi di affrontare le dette prove al meglio delle proprie possibilità.

Art. 12

Valutazioni delle verifiche e trasparenza

1. Ferme restando le disposizioni relative all'accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., agli studenti, in occasione della restituzione degli elaborati scritti delle prove di verifica dopo la correzione da parte degli insegnanti, è data la possibilità di estrarre copie, con le modalità che saranno definite dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle disponibilità tecniche della scuola.
2. Le prove di verifica scritte, in linea di massima, devono essere corrette dai docenti e mostrate agli studenti con la valutazione attribuita entro quindici giorni dallo svolgimento.
3. Per quanto concerne le verifiche orali, gli insegnanti devono provvedere all'apposizione sul registro elettronico del voto o diversa valutazione attribuita entro il giorno successivo.

4. Gli studenti hanno diritto di ricevere dai docenti le opportune spiegazioni circa la correzione delle prove e i criteri adottati per la valutazione delle stesse.

Art. 13

Divieto dell'uso dei telefoni cellulari ed altri apparecchi elettronici e telematici

1. Non è consentito a tutte le componenti scolastiche l'uso del telefono cellulare in classe durante le ore di lezione, salvo il caso di espressa autorizzazione accordata agli studenti dal docente dell'ora. Lo stesso vale per altri tipi di dispositivi ed apparecchi elettronici e telematici ed in particolare di quelli per la riproduzione di contenuti audio e video, con l'eventuale ausilio di auricolari, cuffie acustiche etc.
2. I telefoni cellulari e gli altri dispositivi saranno spenti dagli studenti fin dal momento dell'ingresso in aula, alla prima ora, per essere eventualmente riaccesi brevemente e temporaneamente solo durante il periodo degli intervalli e quindi all'uscita da scuola, dopo l'ultima ora di lezione. La scuola non risponde comunque di furti, smarrimenti o danneggiamenti degli stessi telefoni ed apparati.
3. Durante le attività didattiche, sia in presenza sia a distanza, non è consentito acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali se non espressamente autorizzate dal docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
4. Nel caso in cui l'alunno venga sorpreso ad utilizzare telefoni cellulari ed altri dispositivi durante l'orario previsto per le lezioni, l'insegnante procede al ritiro per il successivo deposito presso la segreteria amministrativa della scuola affinché l'oggetto sia custodito in cassaforte e fino al ritiro consentito esclusivamente da parte dei genitori dell'alunno interessato, anche se maggiorenne, non prima del giorno seguente. Il docente provvede, altresì, contestualmente a rilevare l'infrazione disciplinare con nota sul registro di classe.

Art. 14

Consumo di alimenti e bevande

1. Il consumo di cibo e bevande è consentito solo negli appositi spazi e nelle aule delle classi, esclusivamente durante gli intervalli. Nei medesimi periodi è concesso agli studenti l'acquisto di cibo e bevande presso il bar della scuola o alle macchinette distributrici automatiche secondo le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal dirigente scolastico. Non è mai permesso, per nessuna ragione, farsi consegnare alimenti o bevande dall'esterno.
2. Non è possibile il consumo di cibi e bevande nei laboratori, in qualsiasi circostanza, e nelle aule durante le ore di lezione.

Art. 15

Abbigliamento consono

1. Gli studenti e le studentesse, pur in considerazione della loro giovane età e delle rispettive abitudini, sono tenuti ad indossare comunque un abbigliamento sobrio ed adeguato alla serietà dell'ambiente scolastico.

Art. 16

Divieto di fumo nei locali scolastici

1. E' severamente ed espressamente vietato per chiunque, e perciò anche per gli alunni, fumare in tutti i locali e gli ambienti della scuola, compresi i cortili e gli spazi aperti rientranti nel perimetro esterno dell'Istituto, in qualsiasi momento della giornata, nessuno escluso. Ai contravventori, oltre alle pene pecuniarie previste dalla normativa vigente, saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

Art. 17

Uso delle strutture, delle apparecchiature e di altri sussidi didattici da parte degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare in modo corretto ed attento tutti i beni di proprietà della scuola messi a loro disposizione in occasione dello svolgimento delle attività didattiche. Ciascun allievo è comunque responsabile personalmente del posto di lavoro o di studio a lui assegnato, con le modalità e secondo le procedure stabilite dai docenti, sia che si tratti di un semplice banco sia di un computer, di una postazione di laboratorio linguistico o informatico.
2. Qualora non sia possibile determinare le responsabilità personali per gli eventuali danni cagionati ai beni ricompresi nel patrimonio della scuola, specie nei casi di mancata collaborazione in tal senso da parte degli studenti di una stessa classe, saranno considerati responsabili in solido tutti coloro che abbiano occupato il medesimo posto in cui si è verificato il danneggiamento e, in caso diverso, tutti i componenti della classe presenti al fatto.
3. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola dovrà essere risarcito tramite versamento, attraverso la modalità Pagoinrete, di un importo corrispondente alle spese anticipate dallo stesso per le necessarie riparazioni o sostituzioni, come risultanti dai regolari documenti giustificativi. Resta altresì fermo per i responsabili l'obbligo del risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni cagionati a terzi, per mera incuria o volontariamente, come segnalati dal docente dell'ora, anche tramite apposita nota disciplinare sul registro di classe.
4. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di igiene nell'uso degli spazi (classi, laboratori, palestre, corridoi, bagni, ecc.) e la scuola si impegna alla adeguata predisposizione di tali spazi.
5. In ogni caso, gli allievi sono tenuti, alla fine dell'ultima ora di lezione, a riordinare l'aula, o il diverso locale scolastico utilizzato, e a ripristinarne adeguate condizioni di pulizia.
6. Nel momento di lasciare i locali comunque utilizzati, a cominciare dall'aula della propria classe, gli studenti devono sempre aver cura che le luci siano spente e tutti gli apparati disattivati.

Art. 18

Assemblee degli studenti

1. Il libero confronto tra studenti è garantito, per non più di una volta al mese, dall'indizione di un'assemblea di classe degli studenti e una assemblea di Istituto, preventivamente concordate rispettivamente con i docenti interessati della classe e con il Dirigente scolastico.
2. Le assemblee d'Istituto e di classe rappresentano un'occasione significativa di crescita democratica oltre che culturale; gli allievi sono pertanto invitati ad una partecipazione consapevole, ordinata ed attiva.

3. L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana. Le due ore disponibili ogni mese possono essere fruite anche separatamente o accorpate. L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti degli studenti che ne presentano regolare richiesta al Dirigente scolastico presso la vicepresidenza, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte, almeno due giorni prima della data prevista. Dello svolgimento dei lavori di ogni assemblea degli studenti è redatto regolare verbale a cura, normalmente, degli stessi rappresentanti eletti, i quali consegneranno copia in vicepresidenza per la conservazione.

Art. 19

Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è rappresentato dall'assemblea di tutti i rappresentanti di classe degli studenti. Il Comitato studentesco può autoconvocarsi anche in orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente, che può, diversamente, convocarlo di propria iniziativa nel caso che intenda presentare o sottoporre agli studenti problematiche generali riferite al funzionamento ed alle attività dell'Istituto.

Art. 20

Rapporti con la Presidenza dell'Istituto

1. L'ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico. Il Dirigente riceve su appuntamento.

Art. 21

Collaborazione scuola - famiglia

1. La scuola comunica con le famiglie, con gli studenti e con il personale attraverso il sito e il registro elettronico. Ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 150/2009, il sito istituzionale svolge le funzioni di albo pubblico. Nelle sue diverse sezioni la scuola pubblica le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. E' fatto obbligo per tutte le componenti della scuola di consultare il sito e il registro con assiduità e continuità.
1. Le famiglie degli studenti sono tempestivamente rese edotte, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, delle situazioni di profitto insufficiente e/o di comportamento scorretto e non adeguato degli alunni: sono, inoltre, ugualmente avvisate nei casi di reiterati ritardi e assenze. In ogni caso deve essere fatta salva la più opportuna tempestività nelle comunicazioni.
2. Il docente Coordinatore di ciascuna classe cura primariamente la collaborazione e comunicazione con le famiglie degli alunni, anche tramite i rappresentanti eletti dei genitori nel Consiglio di Classe.
3. Ogni docente riceve i genitori degli allievi delle proprie classi, per riferire sul loro profitto e comportamento nelle proprie materie, nell'ora della settimana allo scopo fissata all'inizio

dell'anno scolastico, in conformità delle indicazioni in via generale stabilite dal Dirigente dell'Istituto con apposita circolare.

Art. 22

Uso dell'ascensore e delle uscite di emergenza

1. In ottemperanza alle norme di sicurezza, l'uso dell'ascensore interno della scuola è riservato e consentito soltanto nei casi di a) necessario accompagnamento di studenti, personale della scuola od ospiti occasionali con problemi di salute o temporaneamente infortunati, b) movimentazione di carichi di rilevante consistenza od oggetti ed arredi di significativo ingombro da parte degli addetti. I collaboratori scolastici presenti nelle postazioni adiacenti all'ascensore del piano terra, del primo e del secondo piano, provvedono all'apertura dello stesso ascensore per consentirne l'utilizzo alle persone con le necessità specifiche indicate. Qualsivoglia diverso impiego dell'ascensore non espressamente autorizzato è da considerarsi improprio e non consentito.
2. L'utilizzo delle scale cui si accede attraverso le porte antipanico e di tutte le uscite di emergenza è riservato ai casi di effettivo pericolo per la sicurezza delle persone o di altra reale emergenza. Sono fatte salve le deroghe previste per gli ingressi/uscite nel periodo di emergenza sanitaria. Il Dirigente definirà con apposita comunicazione quali ingressi/uscite saranno utilizzati per le singole classi al fine di prevenire ed evitare assembramenti.

Art. 23

Procedure di primo soccorso

1. In caso di malore, lo studente viene immediatamente assistito dal personale addetto, secondo la procedura di primo soccorso pubblicata sul sito web della scuola alla voce "Sicurezza" e di seguito specificata.
2. Il docente della classe chiama il collaboratore scolastico del piano. Questi avvisa e fa intervenire immediatamente l'addetto al primo soccorso per quell'area. L'addetto al primo soccorso si reca sul posto per prestare assistenza al malato/infortunato; valuta la situazione e in caso di gravità effettua senza indugio la chiamata d'emergenza al 112 ed attende l'arrivo dei soccorsi; avvisa, quindi, in ogni caso l'ufficio didattica della scuola che provvede ad informare tempestivamente la famiglia dello studente. La stessa segreteria didattica informa il centralino- portineria per le possibili esigenze relative all'apertura dei cancelli per consentire l'accesso dell'ambulanza e degli altri mezzi di soccorso.
3. Nel caso la famiglia venga avvisata con invito a venire a prendere lo studente, se i genitori risultano impossibilitati a recarsi a scuola a tal fine, possono delegare un altro familiare maggiorenne, munito di idoneo documento d'identità. Nel caso, invece, che l'alunno sia stato trasportato in ospedale od altro punto di pronto soccorso con ambulanza, alla famiglia è comunicato il nome e l'indirizzo del nosocomio dove lo studente è stato trasferito.

Art. 24

Parcheggio dei veicoli ed altri mezzi di locomozione negli spazi dell'Istituto.

1. Il personale, gli allievi e, nei casi ammessi, gli appartenenti ad altre componenti della scuola, possono parcheggiare i propri autoveicoli, cicli e motocicli nelle aree, non sorvegliate, comprese nella cancellata perimetrale dell'Istituto e a ciò destinate, curando di lasciare comunque liberi e sgombri da ogni mezzo o diverso ostacolo gli ingressi sulla strada, i passi

carrai, le rampe e corsie d'accesso all'Istituto al fine di consentire l'intervento di eventuali mezzi di soccorso od emergenza e dei mezzi dell'AMSA. Eventuali comportamenti difforni saranno opportunamente sanzionati, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento. L'Istituto "F. Besta" non risponde, comunque, a nessun titolo per furti, manomissioni o danneggiamenti dei predetti veicoli in sosta all'interno delle aree di propria competenza.

Art. 25

Rispetto degli altri

1. L'accettazione e il rispetto delle differenze culturali e di personalità rappresenta uno dei principi sui quali si fonda l'ambiente di apprendimento scolastico. Per tale ragione sono vietate e punite tutte le forme di bullismo (ossia di atteggiamento di prevaricazione e sopruso nei confronti dei soggetti percepiti come "deboli") e di cyberbullismo (ovvero di qualsiasi forma di attacco ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete).

Art. 26

Rispetto dell'ambiente

1. L'istituzione scolastica si adopera in ogni modo effettivamente perseguibile, nell'intento di diffondere tra le varie componenti della scuola una cultura di responsabilità, coinvolgimento e sensibilizzazione nei riguardi dell'ambiente, conformando a ciò le proprie attività e i relativi comportamenti del proprio personale e pretendendo uguale rispetto pure nei comportamenti imposti agli studenti, anche tramite le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 27

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
3. Le sanzioni previste per la violazione da parte degli studenti delle disposizioni del presente regolamento sono individuate come segue: a) richiamo verbale per mancanze lievi, b) rimprovero scritto del Dirigente scolastico per mancanze rilevanti/significative o per reiterate mancanze lievi, c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni per mancanze gravi, d) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni per mancanze gravissime, e) sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico per violazioni gravissime che, configurando comunque fattispecie di reato, violano la dignità e il rispetto della persona umana o costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, f) allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, per le violazioni gravissime indicate alla precedente lettera e), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente

- nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dall'art. 4, comma 9 *bis* del D.P.R. n. 249/1998, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 235/2007.
4. Le decisioni sono assunte dagli organi rispettivamente competenti in conformità di quanto dettagliato nel prospetto complessivo delle violazioni, di cui all'allegata Tabella A) e dei principi e criteri indicati al successivo articolo 30.
 5. La sanzione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 è irrogata senza formalità da qualunque docente del Consiglio della classe dell'alunno/a interessato, dal Vicepreside e dal Dirigente scolastico, per comportamenti scorretti tenuti in classe e fuori, e da qualsiasi insegnante dell'Istituto per mancanze lievi commesse all'esterno della classe, ma nei locali scolastici o nelle occasioni indicate al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
 6. La sanzione di cui alla lettera b) del comma 3 è comminata dal Dirigente scolastico, autonomamente o su proposta del docente Coordinatore di classe, con lettera raccomandata, o diversa comunicazione scritta di identico valore, indirizzata allo studente ed alla famiglia, ove sono indicate la mancanza riscontrata e le eventuali motivazioni aggiuntive del provvedimento.

Art. 28

Rilevamento delle infrazioni – Note sul registro di classe

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle di lieve entità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), sono rilevate sul registro di classe con idonea nota disciplinare, in cui è esposto brevemente il fatto a carico dello studente che si reputa costituire mancanza non lieve e perciò non sanzionabile col semplice richiamo verbale.
2. Sono abilitati a rilevare le infrazioni disciplinari tutti i docenti della classe, il docente con funzioni di Vicepreside ed il Dirigente scolastico, che provvedono direttamente all'apposizione sul registro di classe della prevista nota disciplinare. Nelle situazioni più gravi, e qualora sia comunque effettivamente possibile far provvedere alla successiva sorveglianza da parte del personale ausiliario, il docente della classe, mentre rileva l'infrazione commessa in flagranza, può anche provvedere all'espulsione dall'aula dello studente responsabile ed eventualmente disporre l'accompagnamento in Vicepresidenza, per i provvedimenti temporanei ed urgenti del caso.
3. Limitatamente a fatti accaduti in assenza dei docenti della classe, sono altresì abilitati a rilevare le infrazioni disciplinari anche tutti gli altri docenti comunque in servizio presso l'Istituto, gli appartenenti al personale non docente dell'Istituto, esclusivamente nell'ambito delle proprie rispettive funzioni, gli esperti esterni impegnati in attività didattica o formativa all'interno dei locali dell'istituto o all'esterno, quando non sia comunque prevista la presenza di un docente dell'Istituto, per esempio in occasione di tirocini aziendali, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL) o della partecipazione di studenti a concorsi, manifestazioni didattiche e sportive in rappresentanza della scuola.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, chi rileva l'infrazione disciplinare riferisce il fatto verbalmente al docente Coordinatore di classe che provvede all'apposizione della nota disciplinare sul registro di classe.
5. Ogni docente Coordinatore di classe verifica l'apposizione da parte di chiunque delle note disciplinari sul registro di classe e segnala immediatamente al Dirigente scolastico, per le sue determinazioni, quelle relative a mancanze gravi.
6. Del numero e del contenuto delle note disciplinari sul registro di classe, e delle conseguenti sanzioni irrogate, il Consiglio di classe tiene conto nell'attribuzione del voto di comportamento a ciascun alunno, in sede di scrutinio, conformemente ai relativi criteri previsti dal vigente PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) dell'Istituto.

Art. 29

Procedimento disciplinare

1. Tutte le sanzioni, ad eccezione di quella indicata al comma 5 dell'articolo 27 in riferimento alle mancanze lievi, non possono essere comminate senza che prima lo studente nei cui confronti è mosso l'addebito sia stato invitato e posto in grado di esporre le proprie giustificazioni. Per quel che riguarda la sanzione del rimprovero scritto, di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 27, le relative giustificazioni sono esposte oralmente al Dirigente scolastico dallo studente nei cui riguardi è stata redatta la nota disciplinare, nel corso di un apposito colloquio, preventivamente fissato.
2. Per tutti i comportamenti che configurano mancanze gravi o gravissime, le stesse devono essere formalmente contestate, entro trenta giorni dal fatto, tramite idoneo atto scritto, indirizzato ad ogni interessato ed alla rispettiva famiglia.
3. Il Dirigente scolastico convoca quindi il Consiglio della classe dello studente cui è contestato l'addebito, in sede disciplinare, e in tale occasione questi è invitato ad esporre verbalmente, in forma sintetica, le proprie ragioni, prima che i componenti effettivi dello stesso organo si riuniscano per la decisione. Nella precedente fase della riunione, assieme allo studente sono invitati ad essere presenti anche i rispettivi genitori, cui a domanda è pure consentito prendere la parola per rassegnare le proprie eventuali considerazioni in merito.
4. Il Consiglio di Classe si riunisce in forma di organo disciplinare con la presenza del Dirigente scolastico (o suo delegato) che ne presiede e coordina i lavori. Agli stessi lavori prendono parte a pieno titolo tutti i membri effettivi, compresi i due rappresentanti dei genitori e i due rappresentanti degli alunni. Per la validità delle sedute è comunque necessaria la sussistenza del numero legale dato dalla presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Quando, al termine della discussione, il Consiglio di Classe ritiene che la mancanza per cui si procede rientri tra quelle gravissime, in relazione alle quali è prevista una sanzione comunque superiore a quella della sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, delibera, con le stesse modalità di cui al comma che precede, la trasmissione degli atti al competente Consiglio d'Istituto, formulando, comunque, una proposta di sanzione idonea.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il Consiglio d'Istituto è quindi convocato nel termine di quindici giorni dalla relativa deliberazione del Consiglio di Classe e si riunisce e assume le proprie decisioni con le stesse modalità già previste ai commi 3 e 4 per i lavori di tale organismo, pienamente competente per le decisioni sulle sanzioni costituite dalla sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
7. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 27, comma 3, ad eccezione di quella del solo richiamo verbale di cui alla lettera a), una volta deliberate, sono formalmente irrogate con comunicazione scritta del Dirigente scolastico, notificata allo studente interessato e alla sua famiglia.
8. Contro le decisioni sulle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come sostituito dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
9. La sanzione irrogata diventa efficace e può essere fatta scontare effettivamente solo dopo l'eventuale decisione sull'impugnazione da parte dell'Organo di Garanzia dell'Istituto o, comunque, dopo che sia scaduto il termine per il ricorso di cui al precedente comma 8.

10. Le sanzioni comminate di cui all'art. 27, comma 3, lettere c) e d) possono essere convertite, a richiesta dello studente interessato e compatibilmente con la disponibilità del personale della scuola, in prestazioni di natura sociale o culturale a favore della comunità scolastica, rimanendo, invece, esclusa ogni eventuale attività a vantaggio individuale proprio. Le prestazioni di natura sociale, benefica e culturale possono essere ammesse anche a favore e nell'ambito di idonei Enti, pubblici e privati, ad insindacabile giudizio del Dirigente scolastico dell'Istituto e previa opportune intese adeguatamente formalizzate con gli organismi dirigenti degli Enti medesimi.

Art. 30

Principi e criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione per il fatto commesso da altri.
2. Le sanzioni disciplinari irrogate, diverse da quelle previste per le mancanze lievi, di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), sono commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa, comunque nel rispetto dei minimi e dei massimi edittali indicati nel prospetto complessivo delle violazioni, di cui all'allegata Tabella A), e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
3. Vanno sanzionate con maggior rigore le infrazioni disciplinari:
 - a) intenzionali;
 - b) commesse in presenza di altri studenti;
 - c) commesse in concorso con altri studenti;
 - d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi valutati al fine della determinazione della gravità dell'infrazione e del conseguente tipo di sanzione da applicare.
5. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione, pur nel rispetto di quanto indicato nel prospetto complessivo delle violazioni di cui all'allegata Tabella A), sono inoltre considerati i precedenti, l'età e la classe di appartenenza dello studente, intesa in riferimento all'anno (primo, secondo, terzo, quarto o quinto) del corso di studio.
6. Nel caso di concorso di più studenti nella stessa infrazione disciplinare a ciascuno è inflitta una sanzione dello stesso tipo in ordine alla gravità, ma commisurata all'effettivo grado di partecipazione al fatto che costituisce la violazione disciplinare commessa.
7. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da uno studente, comunque in un medesimo tempo breve, è inflitta un'unica sanzione del tipo previsto per la più grave delle mancanze, eventualmente aumentata nella sua durata in considerazione del comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta dello studente stesso.
8. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie specificate nel prospetto complessivo delle violazioni, di cui all'allegata Tabella A), ma costituenti comunque violazione dei doveri definiti dal presente Regolamento o da norme giuridiche di rango superiore, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
9. Nell'applicazione delle sanzioni si tiene comunque anche conto della situazione personale dello studente, cui è sempre offerta la possibilità, conformemente a quanto stabilito dalla legge, di commutare i giorni di allontanamento dalla scuola, per le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 27, in altrettanti giorni di svolgimento di attività socialmente

utili in strutture esterne o nell'espletamento di attività a favore della comunità scolastica, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 10. A tal fine, le attività a vantaggio della scuola, poste in essere dallo studente in sostituzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, possono essere rappresentate da attività di pulizia, ripristino e riordino di locali scolastici (aule, palestre, laboratori) e di aree esterne ricomprese nel perimetro di competenza, da attività di assistenza e supporto allo studio per altri studenti di classi inferiori o con particolari difficoltà, da attività di supporto al prestito e catalogazione di libri in biblioteca, ad incombenze di tipo amministrativo nelle segreterie e ad azioni varie nei laboratori.

10. Conformemente a quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 9 del DPR n. 249/1998 e s.m.i, quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o quando vi sia pericolo per le persone, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica per la sanzione disciplinare di cui all'art. 27, comma 3, lettera d) è commisurata alla gravità ovvero al permanere della situazione di pericolo.
11. Il Consiglio d'Istituto applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno, indicata alla lettera e) del comma 3, dell'art. 27 del presente Regolamento, e la stessa pena, ma con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, come indicato alla lettera f) dello stesso comma 3 del medesimo articolo 27, in relazione a fatti dello stesso tipo, reputati di massima gravità, secondo quanto specificatamente previsto dal comma 9 bis dell'art. 4 del DPR n. 249/1998 e s.m.i.
12. Le sanzioni disciplinari per le mancanze di non lieve entità sono irrogate dagli organi rispettivamente competenti sulla base di elementi concreti e precisi da cui desumere che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente ritenuto responsabile ma indipendentemente dalle eventuali attività d'indagine e dagli autonomi e necessari accertamenti, anche sui medesimi fatti, svolti dalla magistratura inquirente e da quanto eventualmente in seguito acclarato con sentenza dal giudice penale.
13. L'applicazione di una sanzione disciplinare, anche quando convertita ai sensi del comma 9 del presente articolo, non esclude né limita in alcun modo gli obblighi di risarcimento di tutti i danni arrecati, discendenti dalla responsabilità civile dello studente e della famiglia in via solidale, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni del Codice Civile.

Art. 31

Violazioni commesse da appartenenti ad altre componenti della scuola – rinvio

1. La violazione commessa da appartenenti ad altre componenti della scuola, diverse da quella degli studenti, relativamente ad obblighi e doveri imposti dal presente Regolamento può essere valutata per l'adozione di misure disciplinari da parte delle rispettive autorità competenti, nel rispetto delle modalità procedurali di riferimento e conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, cui si fa espresso rinvio.

Art. 32

Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dell'Istituto, previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007, di durata annuale, è composto, oltre che dal Dirigente Scolastico, dai seguenti membri, in rappresentanza delle diverse componenti della scuola designati dal Consiglio d'Istituto:

- a) due docenti,
- b) un genitore,
- c) un rappresentante degli studenti.

Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a) e b) da parte del Consiglio d'Istituto devono avvenire nella sua prima riunione dell'anno scolastico, e comunque in modo tale che l'Organo di Garanzia risulti funzionante con l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico per cui è formato. A tal fine, il rappresentante effettivo degli studenti e il supplente restano in carica fino allo svolgimento delle nuove elezioni, salvo il caso che cessino di appartenere alla scuola come studenti.

2. Assieme ai membri effettivi, i rispettivi organi competenti provvedono a designare altrettanti membri supplenti, in relazione ai componenti dell'Organo di Garanzia di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1. I membri supplenti intervengono alle riunioni in tutti i casi in cui siano impossibilitati a partecipare i membri effettivi appartenenti alla corrispondente componente scolastica. Il Dirigente scolastico, nei casi di effettiva impossibilità a partecipare alle singole riunioni dell'Organo di Garanzia, è sostituito dal Docente collaboratore Vicario. I membri, sia effettivi sia supplenti, dell'Organo di Garanzia riferiti alle varie componenti scolastiche sono sempre rieleggibili o rinnovabili, senza limiti di mandato. I membri supplenti subentrano permanentemente agli effettivi in qualunque caso di cessazione anticipata dalla carica di questi ultimi. Si procede a nuove designazioni solo nel caso in cui, a seguito di cessazioni dalla carica, una componente scolastica resti priva di propri rappresentanti nel numero minimo affinché l'Organo di Garanzia possa funzionare ai sensi del comma seguente.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce e delibera validamente con cinque membri, nel rispetto della diversa composizione indicata nel primo comma. Nel caso di ricorsi avverso deliberazioni assunte in precedenza da altri organi della scuola non possono partecipare alla riunione e alle conseguenti decisioni per incompatibilità i membri che abbiano fatto parte degli stessi organi, con l'unica eccezione del Dirigente scolastico. I membri che non possono prendere parte alla riunione per incompatibilità sono sostituiti dai membri supplenti. Tutte le decisioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto sono sempre assunte a maggioranza, sulla base degli atti, dei documenti, dei verbali ed altri elementi disponibili, restando viceversa esclusa qualunque ulteriore attività diretta di tipo istruttorio.
4. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico, che ne presiede ed organizza i lavori entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso avverso le sanzioni disciplinari a carico degli studenti o della diversa richiesta comunque pervenuta. Salvo casi di assoluta impossibilità, le decisioni in merito devono essere assunte nella medesima riunione, con provvedimento scritto che ne evidenzia adeguatamente la motivazione, da notificarsi a tutti gli interessati, a cura della Presidenza dell'Istituto, entro i tre giorni successivi.
5. L'Organo di Garanzia dell'Istituto si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni sulle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, di cui al comma che precede, e, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sulle controversie che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e del presente Regolamento.
6. I ricorsi e le richieste di cui al comma che precede, indirizzati all'Organo di Garanzia, sono presentati esclusivamente in forma scritta, direttamente alla segreteria amministrativa dell'Istituto, che ne rilascia ricevuta, ovvero per via postale con raccomandata AR o via PEC, al corrispondente indirizzo della scuola.
7. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammessa impugnazione in via generale con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nei termini di legge, oltre

che reclamo al Dirigente del competente Ufficio Regionale Scolastico, nei soli casi di violazione del regolamento statale di cui al precedente comma 5.

Art. 33

Presentazione e condivisione del Regolamento d'Istituto

1. Nell'ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, del presente Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
2. In particolare, ciascun docente del Consiglio di classe dedica un numero adeguato di ore di lezione ai fini di cui al primo comma. Ugualmente si provvede all'inizio di ciascun anno scolastico, per le classi successive alla prima, limitatamente alle eventuali modifiche nel frattempo intervenute.
3. Il presente Regolamento e tutti i documenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati, nel rispettivo testo vigente, sul sito dell'Istituto, a disposizione per la consultazione in ogni momento.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 31 del 10.09.2020, entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto e da tale data annulla e sostituisce integralmente il precedente testo approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 26.10.2017.